



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 03/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 23/02/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 05/11/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.300,26, di cui € 657,87 a titolo di commissioni bancarie, € 112,45 a titolo di commissioni finanziarie, € 1.587,95 a titolo di commissioni accessorie ed € 189,58 a titolo di spese fisse, detratto l'importo di € 247,59 già riconosciuto in sede di estinzione; gli interessi legali dalla data della messa in mora; le spese di lite, quantificate in € 320,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa comunque presente di aver provveduto a rimborsare al cliente, in sede di conteggio estintivo, l'importo di € 135,14 "*a titolo di liberalità*"; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione,



dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento; richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme, nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione; con riferimento alle spese di istruttoria, la non rimborsabilità delle stesse, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS, poi anticipatamente estinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Fatte queste premesse, nel caso di specie, quanto all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, compagnia assicurativa e società di intermediazione, il Collegio rileva che è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b. In particolare, quanto agli oneri assicurativi, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario per consolidato orientamento di questo Arbitro (v. per tutte, Coll. Coord. dec. n. 6167/2014, ex *multis* Collegio di Bari n. 23783/18)".

Nel merito, nel caso di specie, il Collegio, quanto alle commissioni di gestione, riconosce l'applicazione dei criteri indicati nel piano di ammortamento, poiché l'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dalla ricorrente, nel quale è riportata l'indicazione della quota oneri maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata. Peraltro, dal piano di ammortamento risulta che la ripartizione della commissione per ciascuna rata è stata effettuata utilizzando il criterio proporzionale lineare.

Nel caso di specie, quindi, l'importo rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo corrisponde a quello risultante dall'applicazione del *pro rata temporis* a tale voce di costo.

Quanto alle spese di attivazione, ai costi di intermediazione e alle spese di istruttoria, in quanto riguardanti lo svolgimento di una serie di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, il Collegio ritiene che siano rimborsabili mediante il criterio in proporzione con gli interessi.

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		55
rate residue		65
TAN ▶		6,35%

		% restituzioni	
- in proporzione lineare			54,17%
- in proporzione alla quota interessi			32,30%

n/e	▼	restituzioni				tot ristoro	
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 1.214,52	€ 657,87	€ 392,28	○	€ 135,14	€ 257,14
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 207,60	€ 112,45	€ 67,05	○	€ 112,45	€ 0,00
○	costi intermediazione (up front)	€ 2.931,60	€ 1.587,95	€ 946,89	○		€ 946,89
○	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 189,58	€ 113,05	○		€ 113,05
○					○		
○					○		
○					○		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.317,08
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.317,08, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI